

CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

DATI PERSONALI

Nato a Savona il 24 Luglio 1973

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2018 ricopro la carica di Amministratore Delegato dell'Autotrasporti Pensiero Srl. L'azienda è la continuazione della storica ditta individuale Pensiero Franco, nata all'inizio degli anni '70 come azienda di trasporto di merci su strada e nel tempo ha ampliato l'attività al settore ambientale maturando specifica esperienza nel settore dei conferimenti in discarica di rifiuti e di interventi di bonifica di siti inquinati. Nel 2020 l'Autotrasporti Pensiero ha assorbito il ramo di azienda di Scilla Srl che nel 1994 ha rilevato il complesso industriale dismesso dell'ex Agrimont di San Giuseppe di Cairo, convertendo l'intero sito all'attività di logistica integrata, aggiornando gli immobili esistenti e realizzando nuovi magazzini. In totale dispone di oltre 70.000 mq coperti e di ampie superfici scoperte per circa 300.000 mq.

Dal 1996 al 2018 ho ricoperto la carica di responsabile commerciale seguendo in particolare il settore delle bonifiche ambientali dell'azienda interfacciandomi con i clienti ed i poli smaltimento. In questo periodo l'azienda ha effettuato bonifiche ambientali per oltre 40.000.000 di euro.

Dal 2003 al 2010 ho ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Mepeg Spa di Savona (società che controlla Società Funiviaria Alto Tirreno).

Dal 2010 ricopro la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Peter Srl impresa specializzata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Dal 2014 al 2015 ho ricoperto la carica di Consigliere e Presidente dell'Eurocav Soc. cons. arl.

Dal 2020 ricopro la carica di Vice Presidente della sezione trasporti dell'Unione Industriali di Savona.

Da 2020 ricopro la carica di Delegato Provinciale di TrasportoUnito Fiap.

In fede



PROVINCIA DI SAVONA

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 24 DEL 08/02/2023

SETTORE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "FONDAZIONE SLALA- SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD - OVEST D'ITALIA"

Il Presidente della Provincia

PREMESSO che la Provincia di Savona, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 19 febbraio 2019, ha aderito alla "Fondazione SLALA - Sistema Logistico integrato del Nord-Ovest d'Italia";

VISTO l'articolo 20 dello Statuto della suddetta Fondazione che prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di sette membri designati da ciascun Ente aderente alla Fondazione;

CONSIDERATO che alla Provincia di Savona spetta, pertanto, la designazione di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;

VISTA la nota della Fondazione SLALA, ad oggetto "*Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slala - scadenza del mandato 2020-2022 e nomina per rinnovo di mandato di consiliatura per il triennio 2023-2025*", acquisita agli atti in data 11 gennaio 2023, con protocollo n. 1086, con la quale questo Ente è stato invitato a procedere alla designazione del proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che il sottoscritto Presidente della Provincia di Savona, Avvocato Pierangelo Olivieri, è rappresentante in seno al Consiglio Generale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla designazione del rappresentante della Provincia di Savona nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA;

RITENUTO che i titoli, i requisiti e le esperienze professionali, di cui al curriculum vitae del Signor Roberto Pensiero, risultino coerenti con la peculiarità dell'incarico da conferirsi nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione SLALA;

RITENUTO, pertanto, di designare il Signor Roberto Pensiero, nato a Savona il 24 luglio 1973, quale rappresentante della Provincia di Savona nel suddetto Consiglio di Amministrazione;

DESIGNA

il Signor Roberto Pensiero, nato a Savona il 24 luglio 1973, quale componente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione SLALA - Sistema Logistico integrato del Nord-Ovest d'Italia";

DISPONE

- l'invio del presente decreto al Settore Affari Generali per gli adempimenti conseguenti;
- di pubblicare il presente atto all'Albo *on line* per quindici giorni consecutivi.

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI PUBBLICI¹

Il/La sottoscritto/a PENSIERO ROBERTO nato/a a SAJONA
il 24/07/1973 con riferimento all'incarico di CONSIGLIERE
rivestito presso FONDAZIONE SCALA, conferito con
provvedimento/atto DECRETO PRESIDENTE PROVINCIA N° 24 DEL 08/02/2023, ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA'² disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013⁴;

¹ Art. 1 d.lgs. n. 39/2013

2. Ai fini del presente decreto si intende:

b) per "enti pubblici": "gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

² Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

³ Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

⁴ Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁵;
- art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁶;

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITA'**⁷ disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013⁸;
- art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013⁹;

⁵ Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale".

⁶ Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".

⁷ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

2. "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."

⁸ Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

⁹ Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico."

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013¹⁰.

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data

CARBO R. 40 09/12/2023

FIRMA



comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

¹⁰ Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

2. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

3. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

4. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".*

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

ENTI PUBBLICI¹

Il/La sottoscritto/a PENSIERO ROBERTO nato/a a SAJONA
il 24/07/1973 con riferimento all'incarico di CONSIGLIERE
rivestito presso FONDAZIONE SCALA, conferito con
provvedimento/atto DECRETO PRESIDENTE PROVINCIA N° 24 DEL 08/02/2023, ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013,

DICHIARA

con riferimento alle situazioni di INCONFERIBILITA'² disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013,

☒ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 3, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013³;
- art. 4, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 39/2013⁴;

¹ Art. 1 d.lgs. n. 39/2013

2. Ai fini del presente decreto si intende:

b) per "enti pubblici": "gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".

² Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

1. "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto."

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico."

³ Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale".

⁴ Art. 4 Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁵;
- art. 7, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013⁶;

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITA'**⁷ disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013⁸;
- art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 39/2013⁹;

⁵ Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale

1. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale".

⁶ Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

2. "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".

⁷ Art. 20 d.lgs. n. 39/2013

2. "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto."

⁸ Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

2. "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico."

⁹ Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione."

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013¹⁰.

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Luogo, data

CARBO R. 40 09/12/2023

FIRMA



comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione".

¹⁰ Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*

2. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

3. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*

c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

4. *Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:*

a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*

b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*

c) *con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione".*